



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AMBIENTE

Determinazione N. 2019 / 2016

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59 ART. 3. DITTA: GIORDANI S.P.A. C.F. 02131890275 SEDE LEGALE E STABILIMENTO: COMUNE DI MARCON VIA DELLE INDUSTRIE 50.**

Il dirigente

Visti:

- i. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante “la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- ii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- iii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iv. l’art. 23, comma 1-ter del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
  - al comma 16, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
  - al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vi. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- vii. la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);
- viii. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

- ix. la Deliberazione della Giunta Regionale n.1775 del 3.10.2013 avente per oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)”;
- x. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)”;

Viste

- i. la L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche ai sensi della quale sono state adottate misure per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- ii. la deliberazione n. 230 del 29.12.2010, con cui la Giunta Provinciale ha approvato il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

Visto che

- i. con prot. n. 36381 del 26.04.2016 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta in data 26.04.2016 e presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, art. 3 al competente SUAP del Comune di MARCON in data 15.04.2016 dalla ditta GIORDANI S.p.A., con sede legale in MARCON - Via delle Industrie 50, in occasione del rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura rilasciata da Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.A. ora Piave Servizi S.r.l. con prot. n. 487 del 03.02.2016 relativa allo stabilimento citato in oggetto;
- ii. con nota prot. n. 41268 del 11.05.2016 questa Amministrazione ha richiesto a Piave Servizi S.r.l. l’atto di assenso relativo all’ambito di pertinenza per gli scarichi delle acque industriali in pubblica fognatura e contestualmente ha avviato il procedimento per il rilascio dell’AUA ai sensi della L. 241/1990

Considerato che:

- i. i titoli abilitativi per cui viene richiesta l’Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:
  - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte III del D.Lgs. 152/06 in pubblica fognatura di acque reflue industriali rilasciata da Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.A. ora Piave Servizi S.r.l. con prot. n. 487 del 03.02.2016
- ii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014, all’art. 2, prevede che gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche non rientrano nella disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

Preso atto che con prot. n. 57653 del 27.06.2016 è stato acquisito agli atti di questa Amministrazione l’atto di assenso di Piave Servizi S.r.l. relativo allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Accertato che il termine della conclusione del procedimento di competenza di questa Amministrazione, pari a 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 25/07/2016, risulta rispettato;

Dato atto che gli eventuali ritardi accumulatisi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del provvedimento non sono attribuibili a questa Amministrazione

## **DETERMINA**

**1**

Ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 3 è rilasciata l’Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta GIORDANI S.p.A., con sede legale in Comune di [comuneImpresa] - Via delle Industrie 50, C.F. 02131890275 in occasione del rinnovo dell’autorizzazione rilasciata da Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.A. ora Piave Servizi S.r.l. con prot. n. 487 del 03.02.2016 per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura presso lo stabilimento sito in Comune di MARCON – Via delle Industrie 50

La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti i titoli abilitativi ambientali già in possesso della ditta in

oggetto e citati in premessa.

**2**

L'autorizzazione rilasciata **ha validità per 15 anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento. Ai fini del rinnovo della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata a questa Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del citato D.P.R.

### **3 SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA**

La ditta dovrà rispettare le prescrizioni riportate nell'atto di assenso emesso da Piave Servizi S.r.l. con loro prot. 9343/2016, acquisito agli atti con prot. n. 57653 del 27.06.2016, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

**4**

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale C.F. e partita I.V.A. eventualmente correlando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

**5**

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

**6**

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dello stabilimento, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

**7**

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

**8**

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

**9**

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

**10**

Il presente provvedimento viene trasmesso:

- al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente
- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- a Piave Servizi S.r.l.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente